



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

Ordinanza del Sindaco n. 31 del 12/03/2020

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE IN VIGENZA DEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA "COVID-19" SULLE MODALITA' DI ACCESSO A TUTTE LE AREE VERDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO, COMPRESI PARCHI PUBBLICI CON AREE ATTREZZATE A GIOCHI PER BAMBINI, AREE CANI E AREE CIMITERIALI AL DI FUORI DI CELEBRAZIONI FUNEBRI SINO A TUTTO IL 3 APRILE 2020.

IL SINDACO

Visto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente dichiarato che il livello dell'epidemia da Sars coV-2 ha raggiunto il livello di pandemia globale;

Visti i comunicati esplicativi della prefettura e i continui chiarimenti del Ministero dell'Interno;

Richiamato il citato DPCM del 11/03/2020 e precedente del 09/03/2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha esteso le misure di cui all'art. 1 del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 all'intero territorio nazionale, disponendo di evitare ogni spostamento delle persone fisiche all'interno di detto territorio, non motivato da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, e vietando ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico sino al 3 aprile 2020;

Ritenuto che nelle more della verifica del possibile puntuale rispetto delle prescrizioni del DPCM del 11/03/2020 e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si rende opportuno l'adozione di misure idonee a non favorire assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o comunque atte ad evitare stimolo per le persone fisiche ad effettuare spostamenti non strettamente necessari;

Considerato che nonostante la disposizione e i divieti contenuti nei citati DPCM si sono registrati nel territorio comunale casi di assembramenti e spostamenti ingiustificati, in particolare in aree verdi frequentate da anziani e bambini, soggetti particolarmente a rischio in caso di contagio da COVID - 19;

Ritenuto pertanto opportuno limitare gli accessi alle aree verdi comunali e parchi pubblici nell'impossibilità di contingentare gli ingressi e le presenze, nonchè di assicurarne il costante rispetto della misura di distanza di sicurezza tra le persone;

Ritenuto che la frequenza delle visite ai cimiteri risulti causa di possibile affollamento e comunque non rispetto della distanza di un metro in particolare delle persone anziane ritenute le più vulnerabili;

Ritenuto altresì inderogabile ed urgente limitare ulteriormente la possibilità di affollamenti e situazioni in cui non viene rispettata la distanza di almeno un metro tra le persone;

Richiamato l'art. 50 del D.L.vo 267/2000 il quale attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari apertura al pubblico degli uffici pubblici del territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti ed inoltre di emanare in caso di emergenza sanitaria ordinanze contingibili ed urgenti;

Visto il vigente Regolamento comunale per il funzionamento e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

la chiusura e il divieto di accesso a tutte le aree verdi comunali e parchi pubblici presenti sul territorio del Comune di San Pietro in Cariano, compresi parchi pubblici con aree attrezzate a giochi per bambini, aree cani e aree cimiteriali al di fuori di celebrazioni funebri sino a tutto il 3 aprile 2020

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D.Lgs. 33/2016 ed inoltre che venga trasmessa in copia

all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Verona;
al Comando della Polizia Locale;
al Comando Stazione Carabinieri;
alle associazioni di categoria

INFORMA

- che la presente ordinanza ha efficacia provvisoria (sino al 3.4.2020), in presenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19, salvo diversa e formale disposizione.
- che a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla data di notificazione/trasmissione al soggetto interessato o di scadenza della pubblicazione All'Albo Pretorio Comunale, al T.A.R. del Veneto, o entro 120 giorni dalle medesime scadenze, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

IL SINDACO
Zantedeschi Ing. Gerardo

